



WONDER SRL

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
adottato ai sensi del
D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231**

- Parte Generale -

STORICO DELLE REVISIONI	
Prima revisione	data 25/07/2025
Seconda revisione	data 30/09/2025



INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E NORMATIVA RILEVANTE.....	3
2. IL MODELLO.....	13
2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	13
2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO	15
2.3 I PRINCIPI E GLI ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	16
2.3.1 <i>L'organizzazione aziendale</i>	17
2.3.2 <i>Le deleghe e le procure</i>	18
2.3.3 <i>Pianificazione, budget, reporting e controllo di gestione</i>	20
2.4 I DESTINATARI E L'AMBITO DI APPLICAZIONE	20
3. PROTOCOLLI DELLA WONDER SRL.....	22
3.1 OPERAZIONI SENSIBILI	22
3.2 AREE DI ATTIVITÀ RISCHIO REATO	22
3.3 PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI	23
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	23
4.1 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.2 LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.3 REPORTING DA E VERSO L'ODV	27
4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV E SEGNALAZIONI.....	28
5. L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DEL MODELLO	31
6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	32
6.1 LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	32
6.2 L'INFORMAZIONE A CONSULENTI E <i>PARTNERS</i>	33
6.3 LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI	33
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO	33
7.1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	33
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	33
7.2.1 <i>Sistema disciplinare</i>	33
7.2.2 <i>Violazioni del modello e relative sanzioni</i>	34
7.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	35
7.4 LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	35
7.5 LE MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E <i>PARTNERS</i>	35



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E NORMATIVA RILEVANTE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminosi. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In sintesi, i reati che attualmente assumono rilievo ai fini della disciplina in esame, possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: **art. 24** - reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico; **art. 24 bis** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati; **art. 24 ter** - Delitti di criminalità Organizzata¹; **art. 25** - Concussione | Corruzione | Abuso d'ufficio | Peculato; **art. 25 bis** - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento²; **art. 25 bis 1** - Delitti contro l'industria e il commercio; **art. 25 ter** - Reati societari³; **art. 25 quater** - Delitti

¹ Tipologia introdotta dalla Legge n. 146/2006.

² Tipologia introdotta dalla Legge n. 409/2001, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis.

³ Tipologia introdotta dal D.Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 ter.



con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁴; **art. 25 quater 1** - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; **art. 25 quinquies** - Delitti contro la personalità individuale⁵; **art. 25 sexies** - Abusi di mercato⁶; **art. 25 septies** - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁷; **art. 25 octies** - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁸; **art. 25 octies 1** - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; **art. 25 novies** - Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore; **art. 25 decies** - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; **art. 25 undecies** - Reati ambientali⁹; **art. 25 duodecies** - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; **art. 25 terdecies** - Razzismo e xenofobia; **art. 25 quaterdecies** - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; **art. 25 quinquiesdecies** - Reati tributari; **art. 25 sexiesdecies** - Contrabbando; **art. 25 septiesdecies** - Delitti contro il patrimonio culturale; **art. 25 octiesdecies** - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nello specifico, in tabella sotto, il dettaglio delle tipologie di reato previste per ciascun articolo della norma:

Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Codice penale	art. 316 bis	Malversazione di erogazioni pubbliche
		art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
		art. 356	Frode nelle pubbliche forniture
		art. 640, comma 2	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea
		art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
		art. 640 ter	Frode informatica
art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Codice penale	L. 23/12/1986, n.898	art. 2 Frode ai danni del fondo agricolo
		art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
		art. 615 quater	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici
		art. 615 quinquies	Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

⁴ Tipologia introdotta dalla Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater.

⁵ Tipologia introdotta dalla Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies.

⁶ Tipologia introdotta dalla Legge n. 62/05, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 sexies.

⁷ Tipologia introdotta dalla Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies.

⁸ Tipologia introdotta con il recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, inserendo l'art. 25 octies.

⁹ Tipologia introdotta all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, m. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011 n.121.



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
		art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
		art. 617 quinquies	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
		art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
		art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
		art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
		art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
		art. 491 bis	Documenti informatici
		art. 640 quinquies	Frude informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
	D.L. 21 settembre 2019, n. 105, conv. in L. 18 novembre 2019, n. 133	art. 1 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 conv. in Legge 18 novembre 2019, n. 133	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
	D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)	art. 167	Trattamento illecito di dati
		art. 167-bis	Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
		art. 167-ter	Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
		art. 168	Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
		art. 170	Inosservanza provvedimenti del Garante
art. 24 ter Delitti di criminalità Organizzata	codice penale	art. 416	Associazione per delinquere. [Si precisa che il reato di associazione per delinquere è da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto ritenuti applicabili e, pertanto, non è stato specificatamente mappato dovendosi ritenere applicabile a tutti i reati potenzialmente commissibili nell'ambito delle attività svolte dalla Società, a tutte le aree/funzioni e ai tutti i processi sensibili. Nello specifico, tale reato è configurabile qualora tre o più persone (in presenza di un vincolo associativo, un'organizzazione e un programma criminoso) si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli già rappresentati nella mappatura.]
		art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso
		art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
	D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
	Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi
	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere [Si precisa che il reato di associazione per delinquere è da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto ritenuti applicabili e, pertanto, non è stato specificatamente mappato dovendosi ritenere applicabile a tutti i reati potenzialmente commissibili nell'ambito delle



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
			attività svolte dalla Società, a tutte le aree/funzioni e ai tutti i processi sensibili. Nello specifico, tale reato è configurabile qualora tre o più persone (in presenza di un vincolo associativo, un'organizzazione e un programma criminoso) si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli già rappresentati nella mappatura.]
	Codice penale	art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso, anche straniera [Si precisa che il reato di associazione di tipo mafioso è da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto ritenuti applicabili e, pertanto, non è stato specificatamente mappato dovendosi ritenere applicabile a tutti i reati potenzialmente commissibili nell'ambito delle attività svolte dalla Società, a tutte le aree/funzioni e ai tutti i processi sensibili. Nello specifico, tale reato è configurabile qualora coloro che fanno parte dell'associazione di tipo mafioso si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, in generale più delitti tra quelli già rappresentati nella mappatura.]
	D.P.R. 43/1973	art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
		art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
art. 25 Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione(art. 318 c.p.; art. 319 c.p.; 320 c.p.; art. 321 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio(art. 319 c.p.) Circostanze Aggravanti (art. 319 bis c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Traffico di influenze illecite(art. 346 bis c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323	Codice penale	art. 314 comma 1	Peculato
		art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
		art. 317	Concussione [Si precisa che trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, tale fattispecie potrebbe assumere rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel caso di concorso del soggetto privato (extraneus) nel reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio].
		art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
		art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	Codice penale	art. 319 bis	Circostanze aggravanti
		art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari
		art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
		art. 320	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
		art. 321	Pene per il corruttore
		art. 322	Istigazione alla corruzione
		art. 346 bis	Traffico di influenze illecite
		art. 322 bis	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
		art. 323	Abuso d'ufficio (abrogato)



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
c.p.) ¹⁰ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 322 bis c.p.)			
art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
		art. 454	Alterazione di monete
		art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
		art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
		art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
		art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
		art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
		art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
		art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
		art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	Codice penale	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
		art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
		art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
		art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
		art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
		art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
		art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
art. 25 ter Reati societari	Codice Civile	art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
		art. 2621	False comunicazioni sociali
		art. 2621 bis	Fatti di lieve entità
		art. 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate
		art. 2623	Falso in prospetto
		art. 2624, commi 1 e 2	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
		art. 2625	Impedito controllo
		art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti
		art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
		art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
		art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
		art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
		art. 2632	Formazione fittizia del capitale
		art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	Codice Civile	art. 2635, comma 3	Corruzione tra privati

¹⁰ Articolo abolito dalla Camera dei deputati il 10/07/24, a seguito di approvazione di disegno di legge Nordio.



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
		art. 2635 - bis	Istigazione alla corruzione tra privati
		art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea
		art. 2637	Aggiotaggio
		art. 2638, comma 1 e 2	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Codice Penale	art. 270	Associazioni sovversive
		art. 270 bis	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
		art. 270 bis.1	Circostanze aggravanti e attenuanti
		art. 270 ter	Assistenza agli associati
		art. 270 quater	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
		art. 270 quater 1	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
		art. 270 quinquies	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
		art. 270 quinquies 1	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
	Codice Penale	art. 270 quinquies 2	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
		art. 270 sexies	Condotte con finalità di terrorismo
		art. 280	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
		art. 280 bis	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
		art. 280 ter	Atti di terrorismo nucleare
		art. 289 bis	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
		art. 289 ter	Sequestro di persona a scopo di coazione
		art. 302	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
		art. 304	Cospirazione politica mediante accordo
		art. 305	Cospirazione politica mediante associazione
		art. 306	Banda armata formazione e partecipazione
	Codice Penale	art. 307	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
	L. n. 342/1976	art. 1	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
		art. 2	Danneggiamento delle installazioni a terra
	L. n. 422/1989	art. 3	Sanzioni
	D.L. n. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	art. 5	Pentimento operoso
	Convenzione New York 09/12/1999	art. 2	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999)
art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Codice penale	art. 583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art.25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	Codice penale	art. 600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
		art. 600 bis, comma 1 e 2	Prostituzione minorile
		art. 600 ter	Pornografia minorile
		art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico
		art 600 quater 1	Pornografia virtuale
		art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
		art. 601	Tratta di persone
		art. 602	Acquisto e alienazione di schiavi
		art. 603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
		art. 609 undecies	Adescamento di minorenni
art. 25 sexies Abusi di mercato	T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate
		art. 185	Manipolazione di mercato
	Reg. UE n. 596/2014	Art. 14	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
		Art. 15	Divieto di manipolazione del mercato
art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
		art. 590	Lesioni personali colpose
art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Codice penale	art. 648	Ricettazione
		art. 648 bis	Riciclaggio
		art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
		art. 648 ter. 1	Autoriciclaggio
art. 25 octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Codice penale	art. 493 ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
		art. 493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
		art. 640 ter, comma 2, c.p.	Frode informatica
art. 25 novies Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore	L. 633/1941	art. 171, primo comma, lett. a bis)	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
		art. 171, terzo comma	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
		art. 171 bis, primo comma	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
		art. 171 bis, secondo comma	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
		art. 171 ter	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
			cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
		art. 171 septies	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
		art. 171 octies	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Codice penale	art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
art. 25 undecies Reati ambientali	Codice penale	art. 452 bis	Inquinamento ambientale
		art. 452 quater	Disastro ambientale
		art. 452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente
		art. 452 sexies	Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
		art. 452 octies	Circostanze aggravanti [Si precisa che si tratta di una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p., la quale si realizza nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso sia diretta a commettere i delitti in materia ambientale puniti dal titolo VI bis c.p. ovvero sia diretta ad acquisire la gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Viene prevista un'ulteriore aggravante se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.].
		art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
		art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
	L. 150/1992	artt.1,2,3-bis e 6	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
	Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali
		art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
		art. 257	Bonifica dei siti
		art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
		art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	Codice penale	art. 452 quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
		art. 279	Sanzioni

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215

Pag. 10 a 35

Via S. Aspreno n°13 80133 Napoli

wonder@casellapec.com

081 41 68 40



Articolo ex D. Lgs. 231/2001			Titolo del reato
	Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)		
	L. 549/1993	art. 3 comma 6	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
	D. Lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi
	Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	art. 192	Divieto di abbandono
art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 22 comma 12 bis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
		art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia	Codice Penale	art. 604 bis	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	L. 13 dicembre 1989, n. 401	art. 1	Frode in manifestazioni sportive
		art. 4	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
art. 25 quinquiesdecies Reati tributari	D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	art. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		art. 4	Dichiarazione infedele
		art. 5	Omessa dichiarazione
		art. 8	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili
		art. 10-quater	Indebita compensazione
art. 25 sexiesdecies Contrabbando	D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale")	art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
		art. 282	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
		art. 283	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
		art. 284	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
		art. 285	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
		art. 286	Contrabbando nelle zone extra-doganali
		art. 287	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
		art. 288	Contrabbando nei depositi doganali
		art. 289	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
		art. 290	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
		art. 291	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
		art. 291 bis	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
		art. 291 ter	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
		art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
art. 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale	Codice Penale	art. 292	Altri casi di contrabbando
		art. 295	Circostanze aggravanti del contrabbando
		art. 518-bis	Furto di beni culturali
		art. 518-ter	Appropriazione indebita di beni culturali
		art. 518-quater	Ricettazione di beni culturali



Articolo ex D. Lgs. 231/2001		Titolo del reato	
		art. 518-octies	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
		art. 518-novies	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
		art. 518-decies	Importazione illecita di beni culturali
		art. 518-undecies	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
		art. 518-duodecies	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
		art. 518-quaterdecies	Contraffazione di opere d'arte
art. 25 octiesdecies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Codice Penale	art. 518-sexies	Riciclaggio di beni culturali
		art. 518-terdecies	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

* * * * *

Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società o ente da un rapporto funzionale o di dipendenza. Vale evidentemente al riguardo la concezione funzionalistica o realistica, ispirata al cosiddetto principio di effettività, ormai riconosciuta anche dal Legislatore con riferimento all'imputazione di responsabilità penale in senso stretto. Per un approfondimento su tale punto si veda paragrafo dedicato ai Destinatari del Modello.

Ulteriore elemento costitutivo dalla responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *"nell'interesse o vantaggio della società"* e non *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente. Venendo ai criteri soggettivi di imputazione del fatto di reato all'ente, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati rilevanti.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, pertanto, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *"modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati"* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione da parte dell'ente di un *"organismo di controllo"*, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di curarne il costante aggiornamento.

Il suddetto modello deve rispondere alle seguenti esigenze:



- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli utili a prevenire la commissione dei Reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

2. IL MODELLO

2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto (artt. 6 e 7) ne prevede tuttavia una forma di esonero secondo le modalità sopra illustrate, qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La WONDER SRL ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine dell'impresa e di ogni società o Ente, pubblico o privato ad essa collegata, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.



La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Sebbene l'adozione del modello costituisca una "facoltà" dell'impresa e non un obbligo, la WONDER SRL ha inteso procedere alla sua realizzazione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta ai fini della progettazione del modello (mappatura dei processi sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

In considerazione degli obiettivi e del ruolo svolto da WONDER SRL risulta prioritario essere all'avanguardia anche nelle politiche di *corporate governance* volte a regolare la direzione e la gestione aziendale, nella convinzione che questa scelta fornisca un apporto fondamentale nell'attività di prevenzione dei reati e che sia altresì portatrice di ricadute positive sia sulla qualità dei servizi che sulle aspettative dei portatori di interesse (c.d. "*stakeholders*") ad ogni livello.

Ne consegue l'impegno di WONDER SRL a procedere con ogni mezzo all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, con la finalità di diffondere capillarmente i principi di etica aziendale sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno, sia nei confronti di tutti i portatori di interessi, direttamente o indirettamente, collegati all'impresa.

* * * * *

Di seguito verranno brevemente descritti i momenti in cui si è articolata la progettazione del Modello 231 della WONDER SRL – sulla base della documentazione e dei dati aziendali, nonché dei questionari, interviste, colloqui realizzati internamente, delle schede di evidenza dei rischi mappati dai referenti della società.

1) Identificazione delle operazioni sensibili ("risk analysis").

In una prima fase di indagine, la WONDER SRL, ha condotto un'analisi delle attività aziendali e della struttura organizzativa, allo specifico scopo di identificare, le operazioni sensibili in cui possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, possibili modalità di commissione degli stessi, identificando, in linea di principio, le fattispecie in cui potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione di reato previsti dalla normativa.



L'identificazione delle operazioni sensibili a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è stata realizzata attraverso l'analisi della documentazione aziendale e le interviste all'Organo di Amministrazione e ai referenti aziendali.

2) Elaborazione matrice per la prevenzione dei rischi ("gap analysis").

Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, per ciascuna operazione sensibile sono stati definiti i livelli di rischio, tenendo conto dell'attività aziendale svolta.

Successivamente, sono state identificate le aree di rischio e abbinati i processi aziendali coinvolti nello svolgimento delle operazioni sensibili, rispetto ai quali prevedere specifici protocolli organizzativi essenziali da implementare.

All'esito di questa serie di accertamenti, è stata predisposta la matrice dei rischi, relativa all'individuazione delle operazioni sensibili, alle aree di rischio, ai processi aziendali coinvolti, rimandando all'**Allegato 1 e alla sua Appendice** per un approfondimento.

3) Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**" (rappresentato dal presente documento, ivi compreso l'**Allegato A** e la sua **Appendice**) e da una "**Parte Speciale**", con i suoi Allegati, suddivisa in n° 7 Sezioni, in relazione ai protocolli identificati ed abbinati a ciascun processo, per ognuno dei quali sono stati definiti obiettivi, destinatari e presidi da implementare. Con riferimento alla Parte Speciale, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione i rischi relativi alla commissione delle fattispecie di reato richiamate dal Legislatore e che hanno una attinenza con il business svolto dalla WONDER SRL. Su tali rischi sono stati individuati protocolli specifici da attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231.

Il Modello 231 della WONDER SRL, si completa con il **Codice Etico**.

2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a WONDER SRL – nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi – di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di protocolli ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono, da un lato, condurre alla determinazione di una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di WONDER SRL, anche quando



apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, devono consentire a WONDER SRL di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti e Partners, che operino per conto o nell'interesse di WONDER SRL nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per WONDER SRL.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone, rispetto ai processi in cui sono condotte operazioni sensibili e attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 I PRINCIPI E GLI ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente cap. 2.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* aziendali ed in genere dal sistema di controllo e *reporting* interno in essere in WONDER SRL.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, WONDER SRL ha individuato i seguenti:

- 1) i principi di *Corporate Governance* esistenti nell'ambito di WONDER SRL che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di *reporting*, interne a WONDER SRL;
- 3) le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- 4) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- 5) in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:



- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) formalmente incaricato dalla WONDER SRL del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;

Inoltre, il Modello si ispira ai seguenti principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

2.3.1 L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La WONDER SRL ha sede legale in Napoli, alla via Sant'Aspreno, 13. E' una società attiva, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle seguenti principali attività:

- l'organizzazione di gruppi di soggetti economici (imprenditori, professionisti, piccole e medie imprese e simili), al fine di generare relazioni d'affari, sia all'interno dei gruppi stessi che verso l'esterno con qualsiasi mezzo, anche mediante stipula di contratti di franchising.
- l'istituzione, l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, ad esempio in materia di aggiornamento professionale, anche mediante utilizzo di fondi pubblici e/o normati da enti pubblici regionali (es. Regione Campania).
- la produzione ed il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, a domicilio, on-line, ed e-commerce, di alcolici, vini, birre e distillati o di prodotti legati a sistemi di videosorveglianza.

L'ottica di intervento della WONDER SRL è quella dell'integrazione di azioni diverse, capaci di rispondere in maniera più complessa ai fenomeni ed ai problemi di riferimento, sia che riguardino specifiche aree di popolazione che contesti produttivi o territoriali.

Il livello di confronto è stato ed è quello nazionale, pur con una maggiore presenza nella Regione Campania, non tralasciando l'attenzione a più forti reti partenariali europee. Il costante confronto con contesti progettuali e di programmazione differenti ha consentito un progressivo

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215



ampliamento delle proprie competenze e, soprattutto, la crescita della capacità di lettura dei fenomeni e di intervento.

Il suo sistema organizzativo risponde, oltre che a criteri di efficienza, ai principi di separazione delle funzioni in potenziale conflitto di interessi e di responsabilità dell'azione individuale: elementi, questi, caratterizzanti ogni efficace sistema di controllo interno.

Le principali aree di responsabilità assegnate alle strutture collocate a riporto diretto dell'Organo di Amministrazione, possono essere così identificate:

- Responsabile Amministrativo (Area Servizi Amministrativi e Finanziari);
- Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro (RSSP, etc.);
- Responsabile Area Operations (Aree di business di cui sopra).

2.3.2 LE DELEGHE E LE PROCURE

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui WONDER SRL attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari delle aree aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure compete esclusivamente all'Organo di Amministrazione.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato da WONDER SRL costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.



I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati da WONDER SRL ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i Dipendenti, i Consulenti, i Partners e gli organi sociali) che intrattengano per conto di WONDER SRL rapporti con i terzi (ed in particolar modo con la P.A.) nell'ambito di operazioni sensibili devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- b) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) gerarchicamente subordinato;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.
- d) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- e) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili da parte di funzioni diverse;
- f) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- g) un protocollo *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe),



raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.3.3 PIANIFICAZIONE, BUDGET, REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di pianificazione, *budget* e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *governance* di WONDER SRL e si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- a) definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di *budget* di aree, direzioni, commesse e progetti;
- b) verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- c) misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- d) analisi di redditività;
- e) analisi degli scostamenti e individuazione linee di intervento.

In questo contesto è significativa la politica aziendale volta alla definizione di obiettivi raggiungibili, nel rispetto dell'etica aziendale, della concorrenza e del pieno assolvimento degli adempimenti.

2.4 I DESTINATARI E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5 del Decreto sancisce che l'ente è ritenuto responsabile nel caso di infrazioni commesse, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- c) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Per quanto concerne i componenti degli organi di governance, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 è consentito alle società di scegliere tra diversi sistemi di amministrazione: a. modello monistico, b. modello dualistico verticale, c. sistema tradizionale italiano, che è quello adottato da WONDER SRL. Ne consegue che nell'attuale assetto di WONDER SRL il Modello troverà applicazione anche nei confronti dei componenti dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione.

In relazione ai referenti della struttura organizzativa, il riferimento a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché a persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo", pone in evidenza l'intenzione del



Legislatore di attribuire maggiore rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Sotto questo profilo, è noto che le decisioni aziendali si possono astrattamente distinguere, a seconda degli obiettivi cui sono riferite, in:

- politiche, con cui si determinano i fini di impresa o si identificano e ponderano i parametri della funzione di preferenza imprenditoriale;
- strategiche, che investono l'intero sistema aziendale e che, pertanto, sono preordinate al conseguimento di obiettivi di ordine generale;
- tattiche, attinenti a specifici subsistemi dell'azienda e finalizzate al raggiungimento di obiettivi settoriali;
- operative, che influenzano ulteriori subspecificazioni dell'azienda e sono relative ad obiettivi di natura subsettoriale.

Poiché il Decreto non specifica la natura della funzione direzionale che deve essere svolta dal soggetto che commetta il reato, si deve ritenere che l'ente sia chiamato a rispondere dei reati commessi da qualsiasi persona di fatto responsabile di uno dei processi decisionali sopra indicati. Tra le persone in questione debbono essere certamente compresi i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, intendendo con tale situazione i dipendenti e tutti coloro che operano in una situazione di subordinazione, o comunque di soggezione, gerarchica o contrattuale, nei confronti dell'alta direzione o dei dirigenti i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

I limiti espressamente indicati dalla norma riguardano, da un lato, gli effetti dell'atto delittuoso, che devono essere tradotti in un vantaggio per l'azienda; dall'altro, le caratteristiche del sistema o subsistema aziendale su cui i soggetti in posizione apicale esercitano la funzione di direzione, contrassegnata da peculiare autonomia finanziaria e funzionale.

L'osservanza del Modello si impone infine a tutti coloro i quali, pur non facendo organicamente parte di WONDER SRL operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dello stesso.

In generale, le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i Soci, per l'Organo di Amministrazione e per tutti coloro che, nell'ambito della Società, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione anche di fatto della stessa, per tutti coloro che sono legati alla Società da un contratto di lavoro subordinato, per coloro che cooperano e collaborano con essa – a vario titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi e per chiunque intrattenga con essa rapporti d'affari.

Nella rappresentazione del presente Modello, in linea generale, tutti i soggetti precedentemente elencati sono definiti i "Destinatari"). Gli stessi possono, pertanto, possono essere articolati in Destinatari interni, ossia referenti di funzioni aziendali (subordinati e non), Destinatari esterni,



ossia coloro che a vario titolo sono coinvolti nella attività della Società (ad esempio per rapporti di affari).

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

3. PROTOCOLLI DELLA WONDER SRL

3.1 OPERAZIONI SENSIBILI

Per ciascun reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 sono state identificate possibili operazioni sensibili a cui abbinare livelli di rischio specifici. In questo modo, sono state classificate le operazioni sensibili in base a tre codici (ALTO, MEDIO e BASSO) cui corrispondono diversi livelli di intervento.

Dette operazioni sensibili, dovranno essere necessariamente svolte in conformità con il Modello, con i protocolli relativi alla Parte Speciale e con quanto prescritto nella parte con riferimento a deleghe e procure.

3.2 AREE DI ATTIVITÀ RISCHIO REATO

Dall'analisi delle operazioni sensibili e dei relativi rischi, condotta dalla WONDER SRL ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che le aree di attività in cui possono essere commessi reati di cui al Decreto Legislativo 231 allo stato riguardano principalmente:

1. Rappresentanza legale
2. Gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti bancari (ciclo attivo e passivo)
3. Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
4. Gestione dei rapporti con i clienti
5. Utilizzo degli strumenti informatici
6. Selezione e gestione delle risorse umane
7. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
8. Selezione dei consulenti e gestione del rapporto
9. Gestione dell'attività consulenziale
10. Gestione degli acquisti (es. cancelleria, ...)
11. Gestione del rapporto con i fornitori
12. Selezione dei fornitori di servizi (supporto) e gestione del rapporto
13. Gestione degli omaggi e delle regalie
14. Gestione delle attività commerciali

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215

Pag. 22 a 35

Via S. Aspreno n°13 80133 Napoli

wonder@casellapec.com

081 41 68 40



15. Gestione delle commesse
16. Gestione degli acquisti
17. Gestione dei rapporti con fornitori di servizi
18. Gestione delle sponsorizzazioni
19. Gestione dei rapporti con i consulenti esterni (consulente contabile, consulente del lavoro)
20. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI

Sempre dall'analisi di cui sopra, è emerso che i processi sensibili in cui possono essere svolte operazioni sensibili, allo stato riguardano principalmente:

1. Amministrazione, contabilità, bilancio - adempimenti fiscali e tributari
2. Gestione degli acquisti di beni e servizi
3. Rapporti con Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e con i Soggetti Privati
4. Gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti bancari
5. Gestione delle risorse umane
6. Gestione dei sistemi informatici
7. Gestione dell'attività Operative di: a. acquisizione e gestione progetti; b. di acquisto e vendita dei prodotti sul mercato; c. Erogazione dei servizi per la creazione di network/partnership.

Il risultato complessivo delle attività descritte nella presente sezione, che è rappresentato dalla matrice di cui all'**Allegato 1 e sua Appendice**, è stato possibile a completamento della "risk analysis" e della "gap analysis" di cui al § sopra.

Per ognuno dei processi in cui ricadono le operazioni sensibili, sono stati identificati i protocolli, che rappresentano la parte speciale del Modello.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia affidata ad un Organismo di Vigilanza dell'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.



A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva (collegiale), la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

La WONDER SRL, in ragione della sua attuale struttura organizzativa, ha ritenuto di istituire un organismo collegiale, esterno alla Società, nominato dall'Organo Amministrativo, dotato di specifiche competenze giuridiche-economiche e professionali in tema di attività di compliance aziendale.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è garantito dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone l'Organismo di Vigilanza;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per 1 esercizio sociale, con possibilità di rinnovo dell'incarico.

Cause di ineleggibilità e/o di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Organo di Amministrazione e, se nominato, con i membri del Collegio Sindacale/dell'Organo di Revisione della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi del combinato disposto degli



artt. 63 D.Lgs. 231/2001 e artt. 444 e seg. c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- d) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale continuativa tra l'Organismo di Vigilanza e la Società tali da compromettere l'indipendenza dello stesso;
- e) l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente l'Organo di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le conseguenti decisioni.

Cause di revoca

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera dell'Organo di Amministrazione della WONDER SRL.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- l'omessa comunicazione all'Organo di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'OdV revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Rinuncia dell'incarico

L'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Organo di Amministrazione a mezzo *pec*, la quale avrà effetto a partire dal 14° giorno successivo a quello in cui la stessa è stata portata a conoscenza dell'Organo di Amministrazione mediante comunicazione scritta.

4.2 LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento, se necessario in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello.

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215

Pag. 25 a 35

 Via S. Aspreno n°13 80133 Napoli

 wonder@casellapec.com

 081 41 68 40



Tali compiti sono svolti dall'OdV attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione del Modello, sull'attività di formazione e sulla sua osservanza da parte dei Destinatari dello stesso;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare modifiche e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa all'Organo di Amministrazione in ordine alle attività svolte;
- comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale (laddove presente) in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dell'Organo di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare la programmazione e lo svolgimento da parte della Società di attività formative periodiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 volte a favorire la conoscenza del Modello della Società e dei fondamenti giuridici della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (es. cassette postali per le comunicazioni cartacee, piattaforma dedicata), diretti a facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e le segnalazioni;
- raccogliere e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/processi a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con i singoli referenti aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- ricevere i **Flussi informativi** e le **Segnalazioni** (quest'ultime da parte dei soggetti preposti, se di pertinenza rispetto a violazioni del Modello o del Codice Etico) da parte dei Destinatari del Modello;



- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
- richiedere ai referenti, e in ogni caso a tutti i Destinatari, di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario nell'esercizio delle proprie attività.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dall'Organo di Amministrazione un budget di spesa adeguato allo svolgimento delle relative funzioni da utilizzare a supporto delle attività tecniche di verifica necessarie per lo svolgimento dei compiti a costui affidati. L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il budget approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dall'Organo di Amministrazione.

4.3 REPORTING DA E VERSO L'ODV

L'OdV si riunisce con cadenza semestrale, salva la maggior frequenza che l'Organismo di Vigilanza dovesse ritenere opportuna, redigendo apposito verbale di adunanza.

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione circa lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- periodicamente (tendenzialmente con cadenza semestrale) nei confronti dell'Organo di Amministrazione per garantire un costante allineamento in merito alle attività svolte anche mediante la messa a disposizione dei verbali di adunanza;
- annualmente nei confronti dell'Organo di Amministrazione (e in copia il Collegio Sindacale, laddove presente), attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività svolte, le eventuali criticità emerse e l'eventuale necessità di implementazione e/o revisione del Modello;
- immediatamente nei confronti dell'Organo di Amministrazione, nei casi di violazioni poste in essere da parte dei Destinatari del Modello;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale (laddove presente), su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ed autonomamente in ordine alle carenze



eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello (ad esempio, nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, etc.);

- immediatamente nei confronti del Collegio Sindacale (laddove presente) e dell'Assemblea Soci, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dall'Organo di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale (laddove presente) ovvero dall'Assemblea Soci richieste di informazioni o di chiarimenti.

Dal canto proprio, l'OdV riceve da parte del Collegio Sindacale (laddove presente) flussi ad evento nel caso in cui lo stesso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà - a sua volta - richiedere all'Organo di Amministrazione di riunirsi ogni volta ne ravveda l'opportunità in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

Laddove necessario, l'Organismo di Vigilanza prende direttamente contatto con le funzioni aziendali competenti al fine di:

- richiedere informazioni o chiarimenti;
- sollecitare la trasmissione di documenti;
- segnalare profili di criticità nell'attuazione del Modello.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV E SEGNALAZIONI

Flussi informativi

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Modello adottato.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi informativi gravanti sull'Organo di Amministrazione e sui referenti aziendali (Destinatari interni):

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto a quanto previsto dal Modello. Si precisa che l'OdV potrà richiedere ogni ulteriore informazione e/o flusso che riterrà utile e/o necessario per lo svolgimento della sua attività;
- su richiesta dell'OdV nell'ambito delle proprie attività di verifica, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche;



- ad evento, da parte di tutti i Destinatari del Modello nel caso in cui sia emerse carenze e violazioni che presentino rilevanza ai sensi del Modello, nonché ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente e tempestivamente ricevere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutte le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca D'Italia, INPS/INAIL, Enti Certificatori, Autorità di Controllo settoriali, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001;
- accessi/sopralluoghi/visite ispettive da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione all'esito delle quali siano emerse irregolarità ovvero sia elevata una sanzione nei confronti del legale rappresentante (es. ITL, ASL, ecc.);
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte dai singoli referenti aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema di *governance*, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215

Pag. 29 a 35

Via S. Aspreno n°13 80133 Napoli

wonder@casellapec.com

081 41 68 40



L'omesso invio delle informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello e la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari (come previsto dal Sistema disciplinare del presente Modello). Nell'esercizio dei propri poteri, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Segnalazioni

In Wonder Srl ai fini delle Segnalazioni è stata creata piattaforma dedicata, con possibilità di anonimato, nonché è stato nominato un Gestore delle Segnalazioni, come di seguito riportato.

Tutte le Segnalazioni seguono un iter formale, al riguardo e nel presupposto di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, è stabilito che spetta al Gestore, ricevuta la Segnalazione fare una valutazione preliminare rispetto alla rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, verificare se la stessa riguarda violazioni del Codice Etico o una violazione dei controlli interni. Se non rilevante, la gestisce autonomamente fino alla chiusura, informando solo in forma aggregata l'Organismo di Vigilanza. Se rilevante, procede come segue. Il Gestore comunica, senza indugio, la Segnalazione pseudo-anonimizzata all'Organismo di Vigilanza, contenente una descrizione sintetica dei fatti segnalati, con indicazione dell'esito dell'analisi preliminare. La trasmissione avviene con invio, tramite PEC, della documentazione protetta da password, quest'ultima comunicata separatamente. L'Organismo di Vigilanza può richiedere approfondimenti o accedere alla documentazione integrale della Segnalazione. Il Gestore coopera nel fornire gli elementi informativi utili. L'Organismo di Vigilanza effettua, poi, le proprie verifiche e valuta la necessità di eventuali comunicazioni da trasmettere agli organi societari o alle autorità competenti.

L'Organismo di Vigilanza include nel proprio report periodico agli organi aziendali una sezione dedicata alla vigilanza sul sistema whistleblowing.

Il Gestore redige una relazione di chiusura e trasmette report periodici (almeno semestrali) all'Organismo di Vigilanza contenenti dati aggregati:

- numero totale di Segnalazioni ricevute;
- tipologia e stato di avanzamento;
- misure adottate.

WONDER SRL

capitale sociale 25.000 i.v.

p.iva 09380751215

Pag. 30 a 35

Via S. Aspreno n°13 80133 Napoli

wonder@casellapec.com

081 41 68 40



Canale di segnalazione

Al fine di consentire l'invio delle Segnalazioni, è stato istituito il seguente canale di comunicazione:

- piattaforma dedicata al whistleblowing, accessibile dalla homepage del sito web istituzionale www.wonder-team.it, di cui si riporta il link di accesso <https://wonder.securewhisper.it>, copiabile e incollabile nel browser utilizzato.

L'accesso alle comunicazioni inviate tramite il suddetto canale è riservato esclusivamente al Gestore.

Le modalità di trasmissione delle Segnalazioni sono volte a garantire la riservatezza dei segnalanti, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/2001, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

La Società vieta atti discriminatori o ritorsioni nei confronti dei segnalanti; pertanto, nessuno può essere demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, soggetto ad intimidazioni ovvero a molestie a seguito di una Segnalazione effettuata in buona fede.

Il Sistema disciplinare del presente Modello prevede l'applicazione di specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure di protezione a tutela del segnalante ovvero nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

5. L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono rimesse all'Organo di Amministrazione. Ne deriva che il potere di approvare il Modello compete allo stesso, il quale provvederà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organo di Amministrazione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come revisione del Modello, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello, stabilite dall'OdV, devono sempre essere comunicate all'Organo di Amministrazione che provvederà a curarne l'adozione mediante delibera.

Di fatto, oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge in modo continuativo sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche



verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con l'ausilio di consulenti esterni).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e processi di WONDER SRL in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *Relazione* Annuale rivolte all'Assemblea dei Soci e all'Organo di Amministrazione.

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno di WONDER SRL garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il referente aziendale interno assegnato e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (CCNL e Modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- dalla pubblicazione sui canali istituzionali on line aziendali (es. sito web) del Modello e della normativa collegata;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione.



6.2 L'INFORMAZIONE A CONSULENTI E *PARTNERS*

I Consulenti ed i *Partners* devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di WONDER SRL che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

A questo scopo il Modello: a. viene pubblicato sui canali istituzionali on line aziendali (es. sito web); b. nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e Partners viene utilizzata una clausola contrattuale di salvaguardia con l'impegno della controparte al rispetto del Modello adottato dalla WONDER SRL.

6.3 LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

I membri dell'Assemblea dei soci si impegnano al rispetto del Modello, mediante trasmissione del modello a seguito sua approvazione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Nel caso di modifiche nella composizione dei predetti Organi Sociali sarà cura dell'Organo di Amministrazione, opportunamente informato dal referente aziendale interno assegnato, comunicare copia del Modello ai nuovi membri, e richiedere loro una dichiarazione di conoscenza ed adesione "informata" al medesimo.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, che trova applicazione anche con riferimento a comportamenti illeciti collegati alle segnalazioni, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

7.2.1 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare, e dunque il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.



I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e la normativa speciale applicabile – sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento del CCNL.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell’addebito al Dipendente (con esclusione dei dirigenti) al fine di consentire al medesimo la difesa e l’indicazione di eventuali giustificazioni.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione ed il parere dell’OdV.

7.2.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- A. violazione da parte del Dipendente di procedure interne previste dal Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all’OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.), o adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
- B. adozione di comportamenti che espongano WONDER SRL ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- C. adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco (anche solo nella forma di tentativo) al compimento di uno o più Reati;
- D. adozione di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione a carico di WONDER SRL di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui WONDER SRL può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organo di Amministrazione, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta divulgazione del codice



disciplinare, della adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso, nonché dell'applicazione delle misure disciplinari qui delineate sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, WONDER SRL provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL Dirigenti.

7.4 LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Assemblea dei soci, l'OdV informa l'Organo di Amministrazione, il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 LE MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E *PARTNERS*

Ogni violazione da parte di Consulenti o *Partners* delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti o *Partners* in contrasto con le regole di condotta indicate dal Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso di WONDER SRL. Il referente aziendale interno assegnato cura, di concerto con l'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership* di apposite clausole contrattuali volte ad ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a WONDER SRL, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.